

## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI  
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

LIII.

## SEDUTA DI VENERDÌ 2 DICEMBRE 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RICCIO**

## INDICE

	PAG.
<b>Congedo:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	487
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	487
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ):	
Classificazione delle aziende alberghiere. (1910) ( <i>Urgenza</i> ) . . . . .	487
PRESIDENTE . . . . .	487, 489, 490, 491, 492, 494, 495, 499, 500
CARRASSI . . . . .	498
CERVONE . . . . .	492
DI GIANNANTONIO, <i>Relatore</i> . . . . .	490, 491, 497, 498
FERRI . . . . .	489, 497, 499, 500
GAGLIARDI . . . . .	491, 500
HELPER, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i> . . . . .	489, 490, 492, 494, 495, 499, 500
MATTARELLI GINO . . . . .	497
PIRASTU . . . . .	490, 499
SANNICOLÒ . . . . .	499
SIMONACCI, <i>Relatore</i> . . . . .	487, 489
VILLA GIOVANNI . . . . .	496, 497, 498, 500

## Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la presente seduta i deputati Dal Canton Maria Pia e Malfatti sono rispettivamente sostituiti dai deputati Bolla e Gerbino.

Seguito della discussione del disegno di legge:  
Classificazione delle aziende alberghiere  
(Urgenza) (1910).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Classificazione delle aziende alberghiere » (1910).

L'onorevole Simonacci ha facoltà di riferire sul lavoro svolto dal Comitato ristretto.

SIMONACCI, *Relatore*. Dal testo elaborato in sede di Comitato ristretto, già distribuito agli onorevoli colleghi, si può vedere come siano rimasti in sospenso solo alcuni punti e, precisamente: l'articolo 5, in quanto l'onorevole Villa Giovanni ha presentato alla Commissione un proprio emendamento completamente sostitutivo dell'intero articolo; l'articolo 8 perché, anche qui, l'onorevole Villa Giovanni ha presentato un emendamento al testo governativo; l'articolo 9, che dovrà eventualmente essere emendato in relazione alle decisioni che verranno prese dalla Commissione sull'articolo 8; infine l'articolo 12 sul quale resta da discutere in merito al parere vincolante o meno che gli Enti provinciali per il turismo sono tenuti a dare relativamente alle nuove costruzioni ricettive.

**La seduta comincia alle 9,30.**

VERONESI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

## Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Bisantis è in congedo.

Su tutto il resto vi è il completo accordo del Comitato ristretto.

Consideriamo, ora, i singoli emendamenti agli articoli.

L'articolo 1 rimane invariato; il Comitato ristretto ha accettato il testo ministeriale.

Articolo 2: il Comitato ristretto, mentre lascia invariati il primo ed il terzo comma, propone di modificare il secondo comma come segue:

« Sono alberghi le aziende che, ubicate in uno o più stabili o parte di stabili, posseggono per le varie categorie i requisiti prescritti dalla presente legge ».

Sono state, quindi, abolite le parole: « completamente indipendenti da altre destinazioni e con ingresso riservato in diretta comunicazione con l'esterno ».

Al quarto comma il Comitato ristretto ha ritenuto, per quanto concerne le pensioni di sopprimere l'inciso: « a gestione prevalentemente familiare », per cui la formulazione proposta per questo comma è la seguente:

« Sono pensioni le aziende che posseggono per le varie categorie, i requisiti prescritti dalla presente legge » semplificando e chiarendo maggiormente il testo ministeriale. Il quinto comma resta invariato; il sesto comma è stato così formulato: « Sono locande le aziende che rispondono a modeste esigenze dell'ospitalità e dispongono in genere di una attrezzatura secondo i requisiti prescritti dalla presente legge », sostituendo, cioè, le parole: « sensibilmente inferiore a quella richiesta per gli alberghi e per le pensioni », con le seguenti: « secondo i requisiti prescritti dalla presente legge ». Questa semplificazione e precisazione è stata ritenuta necessaria perché il testo ministeriale poteva ingenerare incertezza in sede di interpretazione.

Articolo 3: il primo comma resta invariato; il secondo comma è stato così modificato: « Le dipendenze, qualora non posseggano le stesse caratteristiche e non offrano il medesimo trattamento della casa principale, sono classificate in categoria inferiori », sopprimendo le parole: « ubicate in stabili contigui o nello stesso stabile con ingresso separato ».

Il terzo ed il quarto comma sono rimasti invariati.

Articolo 4: nel primo comma sono state aggiunte le parole: « con delibera consiliare »; il resto rimane invariato sia per quanto concerne l'organo che deve deliberare sulle denominazioni alberghiere, come sulla forma che la decisione deve avere.

Sull'articolo 5 si è avuta un'ampia discussione; l'onorevole Villa Giovanni intende sostituire agli Enti provinciali per il turismo una apposita commissione a carattere o provinciale o regionale. L'emendamento Villa Giovanni non è stato condiviso dagli altri componenti del Comitato ristretto ed egli si è riservato di sostenere il proprio punto di vista davanti alla Commissione.

All'articolo 6: il primo ed il terzo comma rimangono invariati. Al secondo comma, nella apposita commissione ivi prevista, al rappresentante della questura è stato sostituito uno della prefettura ed è stato aggiunto un rappresentante della regione nelle Regioni autonome a statuto speciale.

Articolo 7: non ha subito emendamenti.

Articolo 8. Vi è, anche qui, una riserva dell'onorevole Villa Giovanni sempre sul punto degli Enti provinciali per il turismo. Infatti, l'onorevole Villa Giovanni ha proposto, quale organo di prima istanza, una commissione provinciale o regionale, costituita da amministratori locali, che abbia il potere di esprimere un giudizio definitivo sui ricorsi. È stato espresso, dal Comitato ristretto, parere contrario per motivi di carattere giuridico ed amministrativo ritenendosi più idoneo il ricorso al Ministero, come è previsto nel testo del disegno di legge.

Conseguentemente, sia l'articolo 9 che l'articolo 10 dovranno, eventualmente, essere emendati qualora venisse modificato l'articolo 8.

Per l'articolo 11 non vi sono state proposte di emendamento. Sull'articolo 12 si è avuta, invece, una vivace discussione, in quanto vi sono state delle perplessità da parte di alcuni componenti il Comitato ristretto ed anche da parte dell'onorevole Di Giannantonio, correlatore. Si è ritenuto che con tale articolo si possa venir meno a quelli che sono i principi della validità costituzionale della libera iniziativa. Anche io ritengo che sarebbe necessario sopprimere, al primo comma di detto articolo, le parole: « all'ampliamento o all'adattamento di un immobile a uso albergo » (questo naturalmente, se si voglia mantenere detto articolo) e, quindi, mantenere la richiesta del nulla osta preventivo solo per le nuove costruzioni. Ritengo che non sia utile costruire indiscriminatamente degli alberghi e ciò non perché sia nostro intendimento limitare la iniziativa privata, ma unicamente per procedere secondo un certo ordine che tenga conto sia delle necessità dei turisti come anche della economia delle singole zone con particolare riguardo alle aziende

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1960

alberghiere già esistenti. Qui non si tratta di scomodare i principi della libera iniziativa e drammatizzare la situazione; una necessità collettiva può consentire di limitare la libertà di una iniziativa privata quando questa, a seguito del parere di un organo assolutamente obiettivo, possa essere non utile al fine sociale...

FERRI. La questione andrebbe invertita. Il Consiglio di Stato, infatti, si è pronunciato nel senso che la licenza commerciale può essere negata solo se si dimostra che è dannosa all'interesse pubblico.

PRESIDENTE. È, questo, un riferimento esatto ed interessante.

SIMONACCI, *Relatore*. Gli articoli 13 e 14 non hanno subito emendamenti così come il primo comma dell'articolo 15, mentre il comma secondo di detto articolo subisce una variazione in quanto è stata proposta la riduzione della locazione da tre a due anni.

Il terzo comma dell'articolo 15 rimane invariato ed invariati restano anche gli articoli 16, 17, 18, 19, 20 e 21.

L'articolo 22 è stato completamente sostituito da un nuovo testo proposto dall'onorevole Colitto. La più importante modifica ivi compresa consiste nella elevazione a cinque anni del tempo concesso alle aziende per adeguare la propria struttura ai requisiti necessari per rimanere nella attuale qualifica. Questa proroga ci è parsa necessaria perché abbiamo ritenuto che una norma più liberale poteva favorire i lavori di adeguamento delle attrezzature ricettive.

È stato, poi, proposto un articolo aggiuntivo, il 22-bis, sul quale sono stati espressi pareri discordanti; dovrà essere quindi discusso in Commissione.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Simonacci e dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

HELPER, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. A nome del Governo dichiaro di essere, in linea di massima d'accordo con le conclusioni del Relatore, e mi riservo di intervenire su alcuni punti in sede di discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1 che, non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione:

« La classificazione delle aziende alberghiere ha lo scopo di individuare e stabilire, nell'interesse pubblico, le caratteristiche ed

il grado di conforto delle singole aziende ed è effettuata in base a requisiti di attrezzatura, arredamento e gestione ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« Le aziende alberghiere si distinguono in alberghi, pensioni e locande.

a) Sono alberghi le aziende che, ubicate in uno o più stabili o parte di stabili completamente indipendenti da altre destinazioni e con ingresso riservato in diretta comunicazione con l'esterno, posseggono, per le varie categorie, i requisiti prescritti dall'allegato alla presente legge.

Essi forniscono alloggio al pubblico e possono disporre anche del servizio di ristorante e di bar per la propria clientela.

b) Sono pensioni le aziende a gestione prevalentemente familiare, le quali posseggono, per le varie categorie, i requisiti prescritti dall'allegato alla presente legge.

Esse forniscono alloggio al pubblico congiuntamente alla somministrazione dei pasti.

c) Sono locande le aziende che rispondono a modeste esigenze dell'ospitalità e dispongono in genere di un'attrezzatura sensibilmente inferiore a quella richiesta per gli alberghi e per le pensioni.

Esse forniscono alloggio al pubblico e possono disporre anche del servizio dei pasti ».

Do, ora, lettura del testo dell'articolo, nella formulazione proposta dal Comitato ristretto:

« Le aziende alberghiere si distinguono in alberghi, pensioni e locande.

Sono alberghi le aziende che, ubicate in uno o più stabili o parte di stabili, posseggono per le varie categorie i requisiti prescritti dalla presente legge.

Essi forniscono alloggio al pubblico e possono disporre anche del servizio di ristorante e bar per la propria clientela.

Sono pensioni le aziende che posseggono per le varie categorie i requisiti dalla presente legge.

Esse forniscono alloggio al pubblico congiuntamente alla somministrazione dei pasti.

Sono locande le aziende che rispondono a modeste esigenze dell'ospitalità e dispongono in genere di una attrezzatura secondo i requisiti prescritti della presente legge.

Esse forniscono alloggio al pubblico e possono disporre anche del servizio dei pasti ».

La differenza tra i due testi, consistente soprattutto in due emendamenti soppressivi, è stata già illustrata dall'onorevole Relatore.

HELPER, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. A nome del Governo insisto sul testo originale in quanto, aumentando sempre più le esigenze dei turisti e dei clienti, dobbiamo potenziare il confort, migliorare le caratteristiche della ricettività che sono elementi basilari per attirare il cliente ed il forestiero...

PIRASTU. Aiutate l'industria alberghiera con finanziamenti...

HELPER, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. È giusto. Bisogna, però, che i miglioramenti, che oggi si propongono, siano conformi alle richieste della clientela. Io vivo in una regione eminentemente turistica dove, fino a qualche tempo fa, le stalle erano incorporate nella casa che veniva affittata al turista: ora, i proprietari delle case, per garantirsi la clientela, hanno in massima parte spostate le stalle altrove, mentre le nuove case vengono costruite con le stalle staccate. Così, analogamente, i miglioramenti, che noi intendiamo apportare nelle varie aziende ricettive, debbono essere aderenti alle odierne necessità del turismo. Nel testo del disegno di legge, mi pare che il Comitato ristretto abbia, invece, eliminato un inciso che prevede, proprio, un miglioramento importante...

PIRASTU. Ma adottare il principio che quali alberghi possano essere considerate sole le aziende che, ubicate in uno o più stabili o parte di stabili, siano completamente indipendenti da altre destinazioni ed abbiano l'ingresso riservato in diretta comunicazione con l'esterno, significa, secondo me, rovinare il 60 per cento delle piccole aziende alberghiere...

HELPER, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Con quell'inciso si vuole, proprio, aumentare la qualità, il tenore della nostra ricettività alberghiera, non tanto per quello che è oggi, ma per quello che sarà domani in quanto, evidentemente, questo articolo 2 serve non soltanto per gli alberghi già esistenti ma principalmente per quelli che saranno costruiti.

Ho, doverosamente, espresso il parere del Governo ed ora è la Commissione arbitra di decidere.

PRESIDENTE. L'onorevole rappresentante del Governo, propone il mantenimento del testo del disegno di legge.

PIRASTU. Dobbiamo distinguere tra le possibilità reali e le aspirazioni velleitarie.

Ponendoci su questo piano vorremmo bene avere alberghi con parchi, piscine ecc.; però, la situazione degli alberghi in Italia è ben diversa. Vi è una grande quantità di alberghi che non hanno sede in stabili a se stanti o la cui utilizzazione sia esclusivamente alberghiera. Nello stesso centro di Roma vi sono alberghi e pensioni in edifici ove uno o più piani sono adibiti ad abitazioni private.

PRESIDENTE. Porto l'esempio del nuovo grattacielo di Napoli di 28 piani; gli ultimi dieci piani sono destinati ad albergo mentre gli altri sono riservati ad uffici.

PIRASTU. Le condizioni che vengono poste dal Governo nel testo dell'articolo 2 sono molto ristrette. L'indipendenza degli alberghi dalle altre destinazioni dei diversi piani dell'immobile e l'ingresso in diretta comunicazione con l'esterno sono condizioni estremamente limitative e temo che, in tal modo, per migliorare la futura attrezzatura alberghiera, finiremo per colpire gran parte degli esercizi esistenti.

HELPER, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole Pirastu sul testo sostitutivo, concordato dal Comitato ristretto, all'articolo 22 dove è detto, al secondo comma, che « La mancanza di taluni requisiti, se determinata da obiettive condizioni di impossibilità o di notevole difficoltà tecnica o economica di esecuzione delle opere di trasformazione strutturale dell'immobile necessarie per acquisirli, non costituisce, nei confronti delle aziende di cui al comma precedente, motivo di declassazione, quando sia tale il livello di altri requisiti o quando l'azienda offra prestazioni di particolare rilievo ».

PIRASTU. Proprio per questo è ben superfluo il mantenimento del testo governativo!

HELPER, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Io non ho preso parte alla elaborazione del progetto governativo, ma non v'è dubbio che il Governo intende perseguire il fine ultimo che, per l'avvenire, gli alberghi debbano sorgere con una attrezzatura e con sistemazioni adeguate alle esigenze della clientela odierna.

Comunque, non insisto, dico soltanto che il Governo resta fedele al testo originale del disegno di legge.

DI GIANNANTONIO, *Relatore*. Vorrei dire alcune cose, senza la pretesa di pervenire a conclusioni precise e definitive, in quanto le obiezioni che sono state mosse al testo governativo hanno indubbiamente un fondamento.

L'accento più rilevante è quello fatto dall'onorevole Pirastu sulla percentuale, nella situazione attuale, di quegli alberghi che, forse più che tali, sono piuttosto da considerarsi, nella realtà, delle pensioni. Il caso citato dall'onorevole Presidente è, poi, quello che maggiormente colpisce la nostra attenzione perché, quando si tratta di un grande palazzo nuovo, ove moltissimi piani sono destinati ad albergo, è evidente che ci troviamo di fronte ad un caso limite, mentre le osservazioni dell'onorevole Pirastu riguardano un'altra, categoria, che comprende moltissime aziende, per cui ci troviamo su di un piano diverso! Ora, la volontà del legislatore va riferita alla situazione posta in rilievo dal deputato Pirastu piuttosto che al caso limite rappresentato dall'onorevole Presidente.

Si dovrebbe, insomma, secondo me, prendere una via mediana che impedisca per il futuro la destinazione di immobili, costruiti per uso albergo, a società, famiglie o altro — il che, quando si tratta di alberghi, non ha molta importanza ai fini di una moderna concezione della ricettività — e, nello stesso tempo, considerare la realtà esistente, dandola per sanata.

Quindi la mia proposta, in sostanza, è una mediazione tra queste due opposte esigenze.

PRESIDENTE. E, sul piano legislativo, come si tramuta?

Vorrei fare due osservazioni. Prima di tutto il richiamo al testo sostitutivo dell'articolo 22 non ci aiuta perché questa norma si richiama esclusivamente ai « requisiti previsti nell'allegato » e, quindi, non è in rapporto alla situazione o destinazione dell'immobile ove ha sede l'albergo. Seconda osservazione: dobbiamo tener presente lo sviluppo alberghiero di domani. Ritengo che il mio riferimento al grattacielo di Napoli sia un richiamo quasi certamente unico, per noi, in Italia! Ma, per l'avvenire, non possiamo escludere che sorgano altri grattacieli e che non tutta la costruzione sia adibita ad albergo. Giacché, però — e vedremo poi quale valore deve avere — vi è una licenza edilizia da concedere, in questa sede si potrebbe, comunque, considerare la opportunità o meno di concedere l'autorizzazione alla costruzione. Ma, mettere come condizione essenziale, perché un albergo sia tale, la esclusività della destinazione di tutto il complesso immobiliare, ove l'azienda ricettiva si trova, mi pare veramente eccessivo.

Ho voluto, comunque, fare queste brevi osservazioni soltanto per completare il quadro che si è venuto delineando.

GAGLIARDI. Condivido il pensiero dell'onorevole Presidente, soprattutto per un motivo e, cioè, che questo disegno di legge vuole essere un provvedimento che rinnova *in toto* la legislazione sulla classificazione. Quindi, rinnovando si parte dal passato, per disporre per il presente e per il futuro. Non dobbiamo dimenticare che, quando una legge è di portata generale, bisogna sempre tenere presenti questi tre tempi.

Ora, il tempo passato è stato quello che è stato e se ne prende semplicemente atto. Mi pare che il pensiero del legislatore — lo ha detto qui il Governo — sia quello di guardare all'avvenire. Ed allora io dico: per il passato bisogna lasciar andare; per l'avvenire, invece, m'associa a quanto osservato dall'onorevole Presidente, nel senso che la preziosità dei terreni, specie al centro delle grandi città, l'altezza delle costruzioni, e così via, faranno sì che difficilmente fabbricati di venti, trenta o quaranta piani, vengano destinati interamente ad albergo.

E allora, se vogliamo innovare dobbiamo anche tener presente questa difficoltà che è reale e contingente. Sarei, quindi, d'accordo, signor Presidente, di accogliere la proposta del collega Di Giannantonio, al fine di definire la norma contenuta in questo articolo con una soluzione mediana.

Nessuno di noi vuole mandare in fallimento gli albergatori! Però ci rendiamo conto, tutti quanti, che i quattrini necessari per le costruzioni alberghiere, per l'avvenire, dovranno essere spesi secondo un certo criterio ed in ordine al tipo di turismo prevedibile nel 1980. Ed allora, bisogna trovare — e questo lo si può fare forse non oggi, ma probabilmente in una seduta successiva — il punto di convergenza che garantisca le aziende alberghiere già esistenti, magari anche con incentivi diretti a migliorarle, ma non già con una norma che suoni come un *ultimatum*, o come una *conditio sine qua non*: o questo o la morte! Diciamo, magari: vi diamo tre anni di tempo per adeguarvi alle nuove disposizioni, però le nuove aziende alberghiere dovranno avere la loro ubicazione in stabili interamente adibiti a questo uso, salvo il caso dei grattacieli.

Bisogna, quindi, riesaminare questo articolo 2. D'accordo, onorevole Di Giannantonio?

DI GIANNANTONIO, *Relatore*. Sono d'accordo, perché gli alberghi siti in grattacieli potrebbero essere esclusi da quelle restrizioni che possono valere per aziende ricettive poste in altri stabili. Infatti è auspicabile che nelle piccole città gli alberghi

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1960

abbiano una destinazione autonoma, mentre per il caso dei grattacieli si può considerare l'eccezione e dire che gli alberghi ivi installati non sono soggetti alle normali limitazioni in quanto dispongono di grandissimi ingressi, numerosi ascensori molto capaci e l'albergo è sito in piani nettamente staccati ed indipendenti dalle destinazioni degli altri appartamenti, siano essi adibiti ad abitazione o uffici.

CERVONE. Onorevole Presidente, mi sembra che la questione, a mio avviso, sia risolvibile. Il Governo, proponendoci il disegno di legge che stiamo discutendo ha introdotto, all'articolo 2, la condizione: « completamente indipendenti..., ecc. » sulla quale stiamo discutendo. Il Comitato ristretto dal canto suo ha inteso, invece, dar maggior valore all'ultima parte del secondo comma dello stesso articolo là ove è scritto: « posseggano per le varie categorie i requisiti prescritti dalla presente legge ».

Mi sembra chiaro che tutta la discussione sin ora svolta verta su di un punto e, cioè: il criterio restrittivo che il Governo ha seguito nel formulare il disegno di legge deve essere considerato o meno, un criterio applicabile a tutte le categorie di alberghi? Conseguentemente, se noi spostiamo i termini della discussione e diciamo: determinate categorie di alberghi debbono corrispondere ai requisiti più restrittivi di cui alla proposta governativa, mentre altri alberghi, di categoria inferiore, possono non avere questi requisiti, io credo, che così facendo, avremmo trovato la soluzione. Infatti, salvo l'eccezione del grattacielo napoletano, dico così, tanto per intenderci, vi sono molti alberghi in stabili di non grandi proporzioni, specie nei centri di media importanza del nostro paese, che hanno l'ingresso in comune con uffici o abitazioni per cui mi sembra evidente e prudente non rivoluzionare tutta una situazione esistente. Ma, è altresì evidente che un albergo, con ingresso comune a uffici o abitazioni private non può essere né di lusso né di prima categoria. Quindi, pur attenendoci ai criteri concordati in sede di Comitato ristretto, possiamo aggiungere qualche nuovo elemento ai requisiti previsti nell'allegato per le varie classificazioni e quindi, vagliati attentamente i vari requisiti di cui all'allegato al disegno di legge comprendervi anche quello degli ingressi indipendenti o meno.

HELPER, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Restando inteso che il punto relativo agli ingressi indipendenti o meno degli alberghi va trasportato nell'al-

legato al disegno di legge, come requisito per la classificazione delle aziende alberghiere, dichiaro che il Governo accetta la formulazione dell'articolo proposta dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Allora, lasciando impregiudicata la discussione in rapporto ai requisiti da tenersi presenti per la classificazione e, quindi, rinviando alla tabella allegata al disegno di legge la possibilità di aggiungere altri elementi atti a determinare i requisiti che debbono avere gli alberghi, passiamo, ora, alla votazione dell'articolo 2. Lo pongo in votazione per commi.

Do lettura e non essendovi osservazioni o emendamenti, pongo in votazione il primo comma dell'articolo 2, che è stato accolto anche dal Comitato ristretto:

« Le aziende alberghiere si distinguono in alberghi, pensioni e locande ».

(È approvato).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 2:

« a) Sono alberghi le aziende che, ubicate in uno o più stabili o parte di stabili completamente indipendenti da altre destinazioni o con ingresso riservato in diretta comunicazione con l'esterno, posseggono, per le varie categorie, i requisiti prescritti dall'allegato alla presente legge ».

Il Relatore Simonacci, secondo il parere concorde del Comitato ristretto, ha proposto il seguente emendamento soppressivo:

« Al secondo comma dell'articolo 2 sopprimere la parola: a), e le parole: completamente indipendenti da altre destinazioni e con ingresso riservato in diretta comunicazione con l'esterno, nonché le parole: allegato alla ».

Trattandosi di emendamento soppressivo, se non vi sono osservazioni, pongo in votazione il mantenimento del testo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione quanto resta del secondo comma.

(È approvato).

Do lettura, e non essendovi osservazioni o emendamenti, pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 2, accolto anche dal Comitato ristretto:

« Essi forniscono alloggio al pubblico e possono disporre anche del servizio di ristorante e di bar per la propria clientela ».

(È approvato).

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1960

Do lettura del quarto comma dell'articolo 2:

« *b*) Sono pensioni le aziende a gestione prevalentemente familiare, le quali posseggono, per le varie categorie, i requisiti prescritti dall'allegato alla presente legge ».

Il Relatore Simonacci, sempre secondo il parere concorde del Comitato ristretto, ha proposto il seguente emendamento soppressivo:

« *Al quarto comma dell'articolo 2 sopprimere le parole: a gestione prevalentemente familiare, nonché le altre: allegato alla ».*

Trattandosi di emendamento soppressivo, se non vi sono osservazioni, pongo in votazione il mantenimento del testo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione quanto resta del quarto comma.

(*È approvato*).

Do lettura, e non essendovi osservazioni o emendamenti, pongo in votazione il quinto comma dell'articolo 2, accolto anche dal Comitato ristretto:

« Esse forniscono alloggio al pubblico congiuntamente alla somministrazione dei pasti ».

(*È approvato*).

Do lettura del sesto comma dell'articolo 2:

« *c*) Sono locande le aziende che rispondono a modeste esigenze dell'ospitalità e dispongono in genere di un'attrezzatura sensibilmente inferiore a quella richiesta per gli alberghi e per le pensioni ».

Il Relatore Simonacci, data la unanime decisione del Comitato ristretto, ha proposto il seguente emendamento sostitutivo:

« *Al sesto comma dell'articolo 2 sostituire le parole: sensibilmente inferiore a quella richiesta per gli alberghi e per le pensioni, con le altre: secondo i requisiti prescritti dalla presente legge ».*

Se non vi sono osservazioni pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Simonacci.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il sesto comma nella sua nuova formulazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'ultimo comma dell'articolo 2, e, non essendovi osservazioni, lo pongo in votazione:

« Esse forniscono alloggio al pubblico e possono disporre anche del servizio dei pasti ».

(*È approvato*).

Pertanto, a seguito degli emendamenti testé approvati, l'articolo 2 resta così formulato:

« Le aziende alberghiere si distinguono in alberghi, pensioni e locande.

Sono alberghi le aziende che, ubicate in uno o più stabili o parte di stabili, posseggano per le varie categorie i requisiti prescritti dalla presente legge. Essi forniscono alloggio al pubblico e possono disporre anche del servizio di ristorante e bar per la propria clientela.

Sono pensioni le aziende che posseggono per le varie categorie i requisiti prescritti dalla presente legge. Esse forniscono alloggio al pubblico congiuntamente alla somministrazione dei pasti.

Sono locande le aziende che rispondono a modeste esigenze dell'ospitalità e dispongono in genere di una attrezzatura secondo i requisiti prescritti dalla presente legge. Esse forniscono alloggio al pubblico e possono disporre anche del servizio dei pasti ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo al successivo articolo.

L'articolo 3, nel testo originario, è il seguente:

« Le aziende alberghiere sono classificate nelle seguenti categorie:

*a*) Alberghi: lusso, prima A, prima B, seconda, terza e quarta;

*b*) Pensioni: prima, seconda e terza;

*c*) Locande: categoria unica.

Le dipendenze, ubicate in stabili contigui o nello stesso stabile con ingresso separato, qualora non posseggano le stesse caratteristiche o non offrano il medesimo trattamento della casa principale, sono classificate in categoria inferiore.

L'assegnazione delle aziende alberghiere ad una categoria è obbligatoria ed essa è condizione indispensabile per il rilascio della licenza di esercizio, nella quale deve essere trascritta la categoria assegnata all'azienda, unitamente alla indicazione del numero delle camere e dei letti, destinati agli ospiti.

Gli alberghi delle categorie prima A e prima B sono soggetti, per l'autorizzazione del sindaco di cui all'articolo 231 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e per la licenza di esercizio di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alla tassa di concessione governativa nella stessa misura, prevista rispettivamente

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1960

dalla lettera *b*) del n. 36 della tabella allegata *A* al testo unico approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, e della lettera *b*), seconda voce, dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 1954, n. 1164 ».

Il Relatore Simonacci, in accordo con il parere del Comitato ristretto ha proposto una nuova formulazione per il secondo comma:

« Le dipendenze, qualora non posseggano le stesse caratteristiche e non offrano il medesimo trattamento della casa principale, sono classificate in categorie inferiori ».

Sono state, cioè, soppresse le parole: « ubicate in stabili contigui e nello stesso stabile con ingresso separato... ».

Al terzo ed al quarto comma dell'articolo 4 non sono stati proposti emendamenti.

Prego l'onorevole rappresentante del Governo di volersi pronunciare sulla modifica suggerita dal Comitato ristretto.

HELPER, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. A nome del Governo mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 3 sul quale non vi sono osservazioni e già accolto dal Comitato ristretto:

« Le aziende alberghiere sono classificate nelle seguenti categorie:

*a*) Alberghi: lusso, prima *A*, prima *B*, seconda, terza e quarta;

*b*) Pensioni: prima, seconda e terza;

*c*) Locande: categoria unica ».

(È approvato).

Al secondo comma il Relatore Simonacci, d'accordo con le conclusioni cui è addivenuto il Comitato ristretto, ha proposto il seguente emendamento soppressivo:

« Al secondo comma dell'articolo 3 sopprimere le parole: ubicate in stabili contigui o nello stesso stabile con ingresso separato ».

Trattandosi di emendamento soppressivo, e non essendovi osservazioni, pongo in votazione il mantenimento del testo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione quanto resta del secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione i due ultimi comma dell'articolo 3 sui quali non vi sono osservazioni e sono stati accolti dal Comitato ristretto:

« L'assegnazione delle aziende alberghiere ad una categoria è obbligatoria ed essa è condizione indispensabile per il rilascio della

licenza di esercizio, nella quale deve essere trascritta la categoria assegnata all'azienda, unitamente alla indicazione del numero delle camere e dei letti, destinati agli ospiti.

Gli alberghi delle categorie prima *A* e prima *B* sono soggetti, per l'autorizzazione del sindaco di cui all'articolo 231 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e per la licenza di esercizio di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alla tassa di concessione governativa nella stessa misura, prevista rispettivamente dalla lettera *b*) del n. 36 della tabella allegata *A* al testo unico approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, e della lettera *b*), seconda voce, dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 1954, n. 1164 ».

(Sono approvati).

A seguito degli emendamenti testé approvati la formulazione definitiva dell'articolo 3 è la seguente:

« Le aziende alberghiere sono classificate nelle seguenti categorie:

*a*) Alberghi: lusso, prima *A*, prima *B*, seconda, terza e quarta;

*b*) Pensioni: prima, seconda e terza;

*c*) Locande: categoria unica.

Le dipendenze, qualora non posseggano le stesse caratteristiche e non offrano il medesimo trattamento della casa principale, sono classificate in categorie inferiori.

L'assegnazione delle aziende alberghiere ad una categoria è obbligatoria ed essa è condizione indispensabile per il rilascio della licenza di esercizio, nella quale deve essere trascritta la categoria assegnata all'azienda, unitamente alla indicazione del numero delle camere e dei letti, destinati agli ospiti.

Gli alberghi delle categorie prima *A* e prima *B* sono soggetti, per l'autorizzazione del sindaco di cui all'articolo 231 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e per la licenza di esercizio di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alla tassa di concessione governativa nella stessa misura, prevista rispettivamente dalla lettera *b*) del n. 36 della tabella allegata *A* al testo unico approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, e della lettera *b*), seconda voce, dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 1954, n. 1164 ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1960

Passiamo al successivo articolo.

L'articolo 4, nel testo originario, è il seguente:

« Le denominazioni delle aziende alberghiere debbono essere sottoposte all'approvazione dell'Ente provinciale per il turismo, il quale provvede sulla base delle caratteristiche dell'azienda e delle denominazioni già esistenti nella località.

Avverso il provvedimento dell'Ente provinciale per il turismo è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione, sia da parte del titolare dell'azienda sia da parte del proprietario dello stabile, al Ministro per il turismo e lo spettacolo, il quale provvede, sentita la Commissione di cui al successivo articolo 9.

Nelle insegne l'uso dei termini « Grand Hotel », « Grande Albergo », « Palace », « Palazzo » ed « Excelsior » è limitato agli alberghi delle categorie lusso e prima A ».

Il Relatore Simonacci, ha presentato, d'accordo con le conclusioni alle quali è addivenuto il Comitato ristretto, il seguente emendamento aggiuntivo al primo comma:

« Dopo le parole: Ente provinciale del turismo, aggiungere le altre: con delibera consiliare ».

Il secondo comma dell'articolo 4 resta invariato, mentre il Relatore Simonacci, in relazione alle conclusioni prese in sede di Comitato ristretto, propone la soppressione del terzo ed ultimo comma del testo governativo.

L'emendamento aggiuntivo proposto al primo comma è soltanto, come si vede, una opportuna precisazione.

Il parere del Governo circa questi emendamenti?

HELPER, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. A nome del Governo dichiaro di essere d'accordo sull'emendamento aggiuntivo.

Circa la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 4 nulla ho da dire. Preco che l'introduzione di questo comma è stata fatta su indicazioni delle categorie interessate.

PRESIDENTE. Porrò, ora, in votazione l'articolo 4 per commi. Al primo comma abbiamo l'emendamento aggiuntivo proposto dal Relatore Simonacci, che il rappresentante del Governo ha accolto. Trattandosi di emendamento aggiuntivo pongo, prima, in votazione il testo del primo comma:

« Le denominazioni delle aziende alberghiere debbono essere sottoposte all'approvazione dell'Ente provinciale per il turismo, il

quale provvede sulla base delle caratteristiche dell'azienda e delle denominazioni già esistenti nella località ».

(È approvato).

Pongo, ora in votazione l'emendamento aggiuntivo: « al primo comma dell'articolo 4 dopo le parole: Ente Provinciale del turismo che, aggiungere le altre: con delibera consiliare ».

(È approvata).

Pongo in votazione il secondo comma, sul quale non ci sono osservazioni o emendamenti:

« Avverso il provvedimento dell'Ente provinciale per il turismo è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione, sia da parte del titolare dell'azienda sia da parte del proprietario dello stabile, al Ministro per il turismo e lo spettacolo, il quale provvede, sentita la Commissione di cui al successivo articolo 9 ».

(È approvato).

Pongo, ora in votazione l'ultimo comma. Il Relatore Simonacci ha presentato il seguente emendamento: « Sopprimere il terzo comma dell'articolo 4 ». Il rappresentante del Governo si è rimesso alla Commissione. Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo.

(Non è approvato).

A seguito degli emendamenti testé approvati, l'articolo 4 resta così formulato:

« Le denominazioni delle aziende alberghiere debbono essere sottoposte all'approvazione dell'Ente provinciale del turismo che, con delibera consiliare, provvede sulla base delle caratteristiche dell'azienda e delle denominazioni già esistenti nella località.

« Avverso il provvedimento dell'Ente provinciale per il turismo è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione, sia da parte del titolare dell'azienda sia da parte del proprietario dello stabile, al Ministro per il turismo e lo spettacolo, il quale provvede sentita la Commissione di cui al successivo articolo 9 ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo al successivo articolo 5. Ne do lettura:

« Alla classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande provvedono, con deliberazione consiliare, gli Enti provinciali per il turismo.

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1960

La classificazione ha validità, a tutti gli effetti, per un triennio, con decorrenza dal 1° gennaio. Qualora manchi almeno un anno al compimento del triennio e si siano verificati notevoli cambiamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione, si può, di ufficio o a domanda, provvedere alla assegnazione dell'azienda alla categoria corrispondente alle mutate condizioni.

Il provvedimento con il quale viene disposto il mutamento di categoria di un'azienda alberghiera nel corso del triennio deve essere notificato alla parte interessata entro trenta giorni, fermo restando l'obbligo della pubblicazione di cui al successivo articolo 7.

Per le aziende aperte durante il triennio, previo nulla osta di cui all'articolo 12, la classificazione ha validità per la frazione del triennio in corso; essa può essere effettuata, in caso di comprovata urgenza, con deliberazione del presidente dell'Ente provinciale per il turismo, salvo ratifica da parte del consiglio dell'Ente.

I titolari delle aziende alberghiere di nuova apertura sono sottoposti allo stesso obbligo di denuncia di cui al successivo articolo 6 ».

Su questo articolo l'onorevole Villa Giovanni ha presentato un emendamento tendente a sostituire agli Enti provinciali per il turismo una apposita commissione a carattere provinciale o regionale.

L'emendamento è il seguente: « *Sostituire il primo comma dell'articolo 5 con il seguente:*

« Alla classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande provvedono apposite Commissioni provinciali, istituite presso ogni singola amministrazione provinciale, e così costituite:

due membri nominati dal Consiglio provinciale, di cui uno con designazione di Presidente della Commissione stessa;

un membro nominato dal Consiglio comunale del capoluogo di provincia;

un membro in rappresentanza del comune ove operano le aziende da classificare, nominato di volta in volta dalla giunta comunale;

un membro nominato dall'Ente provinciale per il turismo;

un rappresentante del medico provinciale;

un membro in rappresentanza della azienda di soggiorno del comune ove operano le aziende da classificare, nominati di volta in volta dall'organo direttivo dell'azienda stessa;

un rappresentante delle aziende alberghiere;

un esperto nominato dal Consiglio provinciale ».

Prego l'onorevole proponente di voler illustrare l'emendamento.

VILLA GIOVANNI. Mi sembra che, sin'ora, ci si sia preoccupati di mandare avanti questo disegno di legge sulla trasformazione e potenziamento della nostra capacità ricettiva nel campo turistico, mettendo un po', come si usa dire, il carro davanti ai buoi. Perché? Perché non si è pensato — e noi insisteremo ancora su questo punto — non si è pensato che bisognava, prima di tutto, provvedere ad una apertura di credito in favore degli esercizi alberghieri, proprio per favorire questa trasformazione e migliorare veramente tutta quanta la nostra capacità ricettiva. Inoltre, la seconda questione di fondo è la seguente: le Regioni, secondo la nostra Costituzione, sono gli organi che hanno specifica competenza su tutto il settore del turismo, mentre nel disegno di legge in esame gli enti locali sono completamente ignorati, non esistono e, praticamente, noi continuiamo a seguire il vecchio solco. I comuni, le province sono estranei a questa nuova regolamentazione. Tutto ciò andava bene prima, ma oggi, secondo noi, tutto ciò è in contrasto con la norma costituzionale.

Ora, noi, e parlo a nome del gruppo del partito comunista italiano, che cosa ci proponiamo con questo emendamento? Di ripristinare un certo equilibrio. Ci si contrappone che gli Enti provinciali per il turismo sono amministrati da un consiglio direttivo molto ampio in cui sono rappresentati anche gli Enti locali, il sindaco, ecc. D'accordo, ma quanto propongo con il mio emendamento non è un completamento, un allargamento, un maggiore inserimento degli Enti locali nell'ambito dell'Ente provinciale per il turismo, bensì la trasformazione della natura stessa dell'organo che provvede alla classificazione delle aziende alberghiere. Ritengo, infatti, che in questa materia gli unici qualificati a decidere siano soltanto gli enti locali. Ed allora, se sono gli Enti locali a dover provvedere penso si debba creare una commissione composta di elementi che rappresentino direttamente questi organi elettivi. Mi sembra necessario affidare tali compiti solo ad organi elettivi perché si tratta di una materia assai delicata e, accogliendo la tesi governativa, ci potremmo trovare di fronte a speculazioni, sperequazioni, ingiustizie. Un ente burocratico, quale è l'E.P.T., anche

quando voglia essere il più possibile obiettivo, non ci darà mai le stesse garanzie che offre un organo che, invece, deve rispondere alla massa degli interessati, degli elettori, che deve, insomma, rispondere delle sue decisioni al proprio corpo elettorale.

Questo, lo spirito della mia proposta, sulla quale la mia parte politica si permette di insistere. Personalmente non comprendo perché si debba, per forza, rimanere ancorati a quello che si è sempre fatto. E, d'altra parte, su di un piano puramente democratico, non credo che altri enti possano essere più interessati a questo problema degli stessi organi locali elettivi. Non ritengo, poi, che in questo emendamento c'entrino delle questioni politiche! Io così almeno penso! Mi si potrà parlare al più di capacità tecnica, ma noi qui siamo chiamati a formulare una legge e, quindi, praticamente, a creare uno strumento nuovo e ritengo che gli organi che sempre debbono rispondere — e torno così al concetto fondamentale — davanti alla cittadinanza, del loro operato, siano più e meglio in grado di interpretare la legge stessa che non un ente burocratico!

MATTARELLI GINO. L'emendamento Villa Giovanni pone in discussione la attuale struttura degli Enti provinciali per il turismo, organi periferici di una Amministrazione centrale — Ministero del turismo — ed in essi le funzioni inerenti al turismo vengono affidate agli enti locali. Se togliamo agli Enti provinciali per il turismo anche questo compito non vedo cosa ci stiamo a fare.

VILLA GIOVANNI. Quello che hanno fatto fino ad ora...

MATTARELLI GINO. Mi pare che questo sia uno dei loro compiti fondamentali e, pertanto, mi pronuncio contro l'emendamento, anche perché, recentissimo, è il nuovo ordinamento dato a questi Enti provinciali.

FERRI. Il problema sollevato dall'emendamento Villa Giovanni, relativamente alla competenza degli enti locali, mi pare ci porti a considerare un qualcosa che è di assai più vasta portata e che io stesso, riconosco, avremmo dovuto esaminare all'inizio della discussione.

Desidero chiedere agli onorevoli colleghi ed al Rappresentante del Governo se non siamo tutti, il Governo e noi della opposizione, un po' in contraddizione con noi stessi. Infatti il Governo, nelle sue dichiarazioni programmatiche, recentemente esposte davanti al Parlamento, ha annunciato di voler attuare pienamente la Costituzione, quindi anche per quanto attiene all'ordinamento regionale; se,

quindi, affrontiamo in forma così completa e minuziosa una riforma in materia che, a norma dell'articolo 117 della Costituzione, è deferita alle regioni a statuto ordinario, come competenza legislativa, nella quale, quindi, lo Stato ha il solo compito di dettare norme generali, cioè di predisporre la cosiddetta legge cornice, siamo in contraddizione con noi stessi. Se non vi è una esigenza impellente per una nuova disciplina, è più saggio, forse, ed anche più serio, soprassedere su questa materia.

Noi dell'opposizione riteniamo che l'esigenza della attuazione della Costituzione vada soddisfatta ed il Governo, nelle sue dichiarazioni programmatiche, ne ha promesso la attuazione tanto che ha costituito una Commissione apposita, della quale mi onoro far parte; pur tuttavia noi, oggi, stiamo per fissare legislativamente una disciplina in una materia che è sottratta alla competenza dello Stato, perché costituzionalmente devoluta alle regioni a statuto ordinario. Mi domando, quindi, se sia saggio proseguire nella discussione.

Vorrei invitare i colleghi ed il Governo a considerare queste mie osservazioni che mi sembrano pregiudiziali, e che ci dovrebbero indurre a soprassedere alla discussione del disegno di legge in esame suggerendo al Governo la opportunità di ritirarlo. Se vi è qualche questione urgente che comporti delle modifiche alla attuale legislazione, si affrontino queste modifiche parziali e limitate ma non mi pare sia coerente affrontare l'esame di una nuova ed integrale disciplina in una materia che, in un lasso di tempo che ci auguriamo sia breve, — dato l'impegno preso dal Governo — verrà ad essere sottratta alla nostra competenza.

DI GIANNANTONIO, *Relatore*. Aderisco pienamente, in linea astratta, alle considerazioni svolte dall'onorevole Ferri, linea che chiamo astratta perché, se dovessimo attendere l'attuazione dell'Ente regione non ci dovremmo più occupare né di questa né di altre leggi. Non aderisco invece sul piano pratico per motivi di ordine contingente, in quanto credo sia molto più produttivo mettere a fronte l'emendamento Villa Giovanni con la nuova strutturazione degli Enti provinciali per il turismo, che è ancora quasi fresca d'inchiestro, così come è pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale*. Poiché ho fatto parte del Comitato che si è occupato di tale materia credo che, senza pregiudiziali di ordine politico, che in effetti non vi dovrebbero essere, ci troveremo d'accordo nel constatare che tra la Commissione prevista nell'emendamento Villa Giovanni e quella che è la nuova struttura degli Enti provinciali del turismo, non ci sono

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1960

sostanziali differenze perché, anzi, la nuova composizione su cui si articolano i consigli di amministrazione degli Enti provinciali per il turismo è molto più ampia...

VILLA GIOVANNI. È molto diversa.

DI GIANNANTONIO, *Relatore*. In base all'articolo 5 il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

VILLA GIOVANNI. Ecco il punto base! Da chi è nominato?

DI GIANNANTONIO, *Relatore*. Non credo che, discutendo noi sull'articolo 5 di questo disegno di legge, si possa intraprendere l'esame per una riforma di struttura di questi enti. Alla impostazione del collega Ferri posso sostituire personalmente un'altra considerazione: se, ora, noi approviamo il presente disegno di legge, nulla toglie che, appena istituite le regioni, la materia possa essere rivisitata. È una considerazione mista di ottimismo e di pessimismo nel senso che non ritengo vi sia nulla di eterno.

Vediamo, però, come la composizione dei Consigli di amministrazione degli Enti provinciali per il turismo non contrasti con quanto proposto dall'emendamento Villa Giovanni:

Essi sono formati:

a) dai presidenti delle aziende autonome di cura, soggiorno o turismo comprese nel territorio della provincia;

b) da un rappresentante della prefettura designato dal prefetto;

c) da un rappresentante della Soprintendenza competente per territorio, residente nella provincia, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

d) dal presidente della amministrazione provinciale o da un assessore da lui designato e da due consiglieri provinciali, di cui uno appartenente alla minoranza designato dal Consiglio;

e) dal sindaco del capoluogo della provincia o da un assessore da lui designato;

f) dal sindaco di un comune della provincia sede di azienda autonoma di cura, soggiorno o turismo, e dal sindaco di un comune montano nelle province nelle quali almeno due terzi dei Comuni sono riconosciuti montani secondo le norme vigenti;

g) da un presidente della associazione pro-loco iscritto nell'albo di cui alla lettera b) dell'articolo 2 della legge 4 marzo 1918, n. 174;

h) dal presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura e dal presidente della commissione provinciale per l'artigianato;

i) dal presidente dell'automobile club provinciale;

l) da tre datori di lavoro e da tre lavoratori appartenenti ai settori più interessati al movimento turistico e scelti di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su terne indicate dalle organizzazioni sindacali di categoria;

m) da un rappresentante di enti che, senza scopo di lucro svolgano attività diretta ad incrementare il turismo sociale e giovanile;

n) da tre esperti scelti tra persone non comprese nelle categorie di cui alle lettere l) e m) e che, per l'attività esercitata, diano affidamento di capacità e di competenza specifiche.

Mi pare evidente che, da una comparazione attenta, risulti chiaro il fatto che una differenza sostanziale non vi è tra l'emendamento Villa Giovanni e l'attuale composizione del Consiglio di amministrazione degli Enti provinciali per il turismo.

CARRASSI. Ritengo importante la questione di competenza costituzionale sollevata dall'onorevole Ferri, anche se mi rendo conto che in questa sede noi non possiamo far procedere la riforma dell'ordinamento regionale. Ma, prospettare tale questione non deve significare che, non essendo possibile effettuare la riforma dell'ordinamento regionale, il tutto debba essere rinviato al momento in cui questa riforma si farà. Credo sia contraddittoria la creazione, da parte del Parlamento, di commissioni che hanno i poteri propri della provincia e di altri enti locali da un lato e che, aumentando, d'altro lato, i poteri di questi enti locali si contraddica egualmente la potestà legislativa ed amministrativa dell'Ente regione.

Ritengo che, al punto in cui siamo, dovremmo, per quanto riguarda la classificazione delle aziende alberghiere affermare la competenza degli Enti provinciali per il turismo per le norme che sono loro proprie mentre, per quelle materie, per le quali è fissata dalla Costituzione la competenza delle regioni a statuto speciale, affermare la competenza di queste regioni; per le altre regioni, quelle a statuto ordinario, dovremmo precisare la loro competenza generale e, tutto questo, con un'unica norma transitoria.

Sarei del parere di accettare anche una proposta che, eventualmente, migliorasse la composizione della commissione prevista nell'emendamento Villa Giovanni, tenendo conto della attuale situazione legislativa, magari con una maggiore partecipazione degli enti locali.

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1960

Chiedo che la nostra Commissione, oggi, faccia una affermazione di principio e non penso che qualche collega vi possa essere contrario. Conveniamo tutti che ci troviamo in una situazione transitoria e possiamo quindi statuirlo proprio con una norma transitoria.

La mia proposta, tradotta in termini pratici, significa che l'articolo 5 potrebbe indicare che alla classificazione degli alberghi, pensioni, locande provvedono le regioni, in generale, salvo quanto disposto dal successivo articolo.

FERRI. Dissento sia da quanto detto dall'onorevole Di Giannantonio come anche da quanto detto dall'onorevole Carrassi.

Il primo si è dichiarato d'accordo con me in astratto. Il problema che ho posto, non era un problema di incostituzionalità; era un problema di opportunità politica legislativa. Ho detto: siccome noi della opposizione ci battiamo per le regioni ed il Governo ha dichiarato di voler attuare le regioni, mi domando se sia il caso di disciplinare, oggi, questa materia che domani ci sarà sottratta.

La proposta Carrassi non può essere accolta perché la competenza delle regioni sulle specifiche materie deriva dalla Costituzione e non ha quindi senso affermarlo noi, in questa legge; peggio ancora affermare, nella legge, la competenza delle regioni a carattere speciale dato, che è già in atto. Mi consentano i colleghi del Comitato ristretto che io dica loro che sono incorsi in un errore includendo, nella commissione di cui all'articolo 6, un esperto in rappresentanza delle regioni a carattere speciale.

La materia è, per la Sicilia, di competenza esclusiva della Regione come risulta dall'articolo 14 dello Statuto siciliano. E noi, bontà nostra, in questa legge che stiamo discutendo, daremmo l'autorizzazione a includere nel comitato un esperto della Regione. Lo stesso si dica per la Sardegna come risulta dall'articolo 3 dello Statuto regionale e per la Valle d'Aosta (vedi articolo 2, lettera g).

È chiaro che per le tre Regioni a Statuto speciale non abbiamo alcuna competenza.

Per la Regione Trentino-Alto Adige, come per le altre, la potestà di emanare norme legislative sul turismo e l'industria alberghiera è competenza primaria soggetta solo ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed ai trattati internazionali...

HELPER, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Per la regione Trentino-Alto Adige, vi è una apposita Commissione.

PRESIDENTE. Quantunque non sia attualmente in discussione l'articolo 6, ma per connessione di materia, chiedo all'onorevole Pirastu, al quale risale la paternità dell'emendamento, se intenda fornire qualche spiegazione?

PIRASTU. L'osservazione dell'onorevole Ferri non solo è giustissima, ma ovvia. Noi ci siamo preoccupati soltanto del fatto che quanto andiamo elaborando non contrasti affatto con quanto avviene nelle Regioni. Ed è per questo che si è rilevata una lacuna. Avevamo specificato che, in generale, per le Regioni a statuto speciale ciò che veniva disposto nella presente legge non poteva assolutamente pregiudicare né i diritti né lo stato di fatto delle Regioni stesse.

Io avevo particolarmente presente la Sardegna, dove la situazione è questa: la Regione non ha nemmeno un proprio rappresentante in seno all'Ente provinciale per il turismo!

FERRI. È un voler diminuire il prestigio della Regione includere un suo esperto negli Enti provinciali per il turismo!

PRESIDENTE. Discuteremo nel merito trattando l'articolo 6!

SANNICOLÒ. A questo punto, signor Presidente, io dico, invece, sospendiamo! Non possiamo affidarci al semplice gioco della maggioranza o minoranza!

PRESIDENTE. Onorevole Sannicolò! Io non conosco un sistema diverso, in sede parlamentare, di quello del formarsi di una maggioranza e di una minoranza!

SANNICOLÒ. C'è anche un altro sistema; accantonare un determinato articolo per esaminarlo meglio successivamente!

FERRI. Io ho sollevato un problema che ritengo importante. Ora, mi pare che la richiesta dell'onorevole Sannicolò di un rinvio, che in questo caso oltretutto sarebbe anche agganciata al regolamento, in quanto in questo momento si sta discutendo in aula...

PRESIDENTE. Onorevole Ferri, questa è un'altra questione! Se lei e l'onorevole Sannicolò chiedono alla Presidenza della Commissione di rinviare il prosieguo della discussione su questo provvedimento è una questione; se, invece, chiedono di accantonarla è un'altra!

FERRI. L'onorevole Sannicolò chiedeva un qualcosa di meno, proponeva soltanto l'accantonamento di un articolo. Io domando il rinvio del seguito della discussione!

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato ha chiesto la parola per una breve dichiarazione.

HELPER, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Desidero soltanto dire

che questa mattina sono stati trattati molti argomenti, tra cui quello sollevato dall'onorevole Villa Giovanni per postulare l'aiuto dello Stato alle aziende alberghiere per l'attuazione dell'enunciazione governativa di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge. Noi siamo perfettamente d'accordo e posso dire che, circa la situazione del credito alberghiero, quale oggi si presenta, ci sarebbe assai poco da confortarsi, tenuto conto che ci sono richieste per oltre 100 miliardi di lire di aiuti con mutui dello Stato! Il Ministero per il turismo si sta preoccupando di chiedere al Governo nuovi fondi per venire incontro almeno ad una percentuale cospicua delle numerose richieste, che sono indicative di un notevole stimolo della iniziativa privata in questo campo.

GAGLIARDI. Credo che quella di 100 miliardi di lire sia una cifra limite!

HELPER, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Infatti! Parte delle domande sono già stata accantonate, parte hanno avuto esecuzione con iniziativa privata e parte sono state definitivamente abbandonate dai postulanti.

Per quel che riguarda la preoccupazione che la classificazione delle aziende alberghiere, qui prevista, possa essere oggetto di faziosità politica da parte dei consigli degli Enti provinciali per il turismo, come lascia supporre l'emendamento proposto dall'onorevole Villa Giovanni...

VILLA GIOVANNI. Non questo, ma la mancanza di obiettività!

HELPER, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. In tal caso ancora peggio: si tratterebbe di ladrocinio!

Comunque, dicevo, il Governo non può condividere questo concetto perché se c'è, in realtà, un timore questo deriva dalla eccessiva estensione nella composizione di questi consigli, piuttosto che dal timore di interventi faziosi, come dicevo prima o, comunque, non obiettivi.

Per quanto riguarda la questione sollevata dall'onorevole Ferri è indubbio che questa materia ricade sotto la competenza regionale e, di fatti, questo già avviene per le regioni finora costituite. Condivido, quindi, l'inopportunità di includere il rappresentante della regione in quegli Enti provinciali per il turismo che si trovano nell'ambito delle regioni che già esistono.

Quanto, però, all'opportunità di sospendere la trattazione di questo tema, in attesa che il

Parlamento decida, votando una norma di applicazione dell'articolo 117, della Costituzione, io ho i miei dubbi. Perché, per quanto rapido possa essere il lavoro e pronta...

FERRI. Dipende soltanto da una volontà politica della maggioranza!

HELPER, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. In questo momento non posso personalmente assumere impegni di carattere governativo al riguardo!

D'altra parte, però, anche ammesso che noi si approvi, oggi, l'articolo 5 del disegno di legge per cui si fa capo, anche come ricorso generico, al Ministro, quando dovesse, poi, intervenire la riforma regionale, si sostituirà, con un solo articolo, all'autorità del Ministero quella della Regione!

FERRI. Ma non è soltanto questo! La competenza è legislativa!

HELPER, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Salvo, sempre, la possibilità da parte dell'organo regionale legislativo di sostituire al criterio da noi qui previsto nuovi criteri per l'accertamento della classificazione alberghiera.

Però, la mia esperienza, che data dal 1948, in sede di applicazione dello statuto regionale del Trentino-Alto Adige, mi dice che è difficile, molto difficile, poter improvvisare una legislazione e che, normalmente, gli organi regionali creati *ex-novo* applicano autonomamente le norme vigenti dello Stato. Anzi, un articolo della Costituzione dice esplicitamente che, nella carenza di norme da parte della Regione, vengono applicate dalla Regione stessa, anche per settori di propria competenza, le norme in atto dello Stato.

Per tutte queste ragioni, pur aderendo molto volentieri, per motivi di chiarificazione di alcuni punti, alla proposta di rinviare il seguito della discussione, ritengo tuttavia che si debba procedere e, quindi, concludere, quanto prima possibile, l'esame di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Data l'ora tarda, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11,15.**

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI